



**REGIONE LIGURIA**  
DIPARTIMENTO SVILUPPO  
ECONOMICO



**ARTIGIANCASSA**

Gruppo BNP PARIBAS

**REGOLAMENTO  
DELLE OPERAZIONI DI CREDITO AGEVOLATO  
A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DELLA LIGURIA**

## PREMESSA

L'Artigiancassa S.p.A. (successivamente Artigiancassa) gestisce, su concessione della Regione Liguria (successivamente Regione), il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane effettuate ai sensi dell'art. 37 della legge 25/7/1952 n. 949.

Secondo quanto previsto dal Piano annuale per l'artigianato per l'anno 2009 approvato dalla Regione, il Fondo è finalizzato ad agevolare gli investimenti della generalità delle imprese artigiane e, in particolare, delle imprese di più recente costituzione ovvero costituite da giovani o da donne.

Le imprese aventi i requisiti possono presentare la domanda di agevolazione ai sensi del presente Regolamento tramite: le Banche di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo 1° settembre 1993 , n. 385.

I predetti soggetti hanno l'obbligo di portare a conoscenza delle Imprese che richiedono l'ammissione alle agevolazioni il presente Regolamento disponibile sul sito Internet: [www.artigiancassa.it](http://www.artigiancassa.it) nonché sul sito della Regione Liguria: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)

La modulistica occorrente per la richiesta delle agevolazioni, allegata al presente Regolamento, è disponibile sul sito internet: [www.artigiancassa.it](http://www.artigiancassa.it) nonché sul sito della Regione Liguria: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)

## 1. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi agevolativi:

- a) le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nell'Albo di cui alla legge regionale n. 3/2003;
- b) le imprese iscritte nel "Registro Imprese", a condizione che ottengano l'iscrizione al suddetto Albo entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione alla Banca finanziatrice;
- c) gli aspiranti imprenditori artigiani, a condizione che ottengano l'iscrizione nel medesimo Albo entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione alla Banca finanziatrice.

Sono escluse dagli interventi agevolativi: le imprese appartenenti ai settori di cui all'allegato n. 1.

## 2. Domande di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi

La domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi deve essere compilata dall'impresa artigiana o dall'impresa iscritta al solo Registro Imprese ovvero dall'aspirante imprenditore nonché dalla Banca, per le parti di rispettiva competenza, utilizzando esclusivamente gli schemi messi a disposizione da Artigiancassa (all. nn. 2 e 3 ). La predetta domanda, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere trasmessa dalla Banca alla Sede Regionale Artigiancassa della Liguria entro il termine di 6 mesi dalla data di erogazione del finanziamento o, nel caso di previsione di un periodo di utilizzo e/o di preammortamento, entro 6 mesi dalla data di scadenza del periodo di utilizzo e/o di preammortamento medesimo, ovvero di 12 mesi per l'impresa iscritta al solo Registro Imprese e per l'aspirante imprenditore.

Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.

La domanda compilata dall'impresa artigiana ovvero dall'impresa iscritta al solo Registro Imprese è utilizzata anche per autocertificare l'iscrizione all'Albo artigiano o al Registro Imprese; in quest'ultimo caso, l'impresa dovrà sottoscrivere nella domanda stessa l'impegno a trasmettere alla Sede regionale Artigiancassa per la Liguria, per il tramite della Banca, dalla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo 1, sub b), apposita dichiarazione che autocertifichi l'avvenuta iscrizione all'Albo artigiano, indicandone gli estremi di riferimento (numero e data), pena la non ammissione alle agevolazioni.

La domanda compilata dall'aspirante imprenditore dovrà contenere:

- il progetto imprenditoriale con l'indicazione del comparto merceologico di riferimento e degli investimenti da realizzare;
- l'impegno sottoscritto dall'aspirante imprenditore stesso a trasmettere alla Sede Regionale Artigiancassa per la Liguria la dichiarazione citata nel precedente capoverso con le modalità ed i termini nello stesso indicati.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione della spesa d'investimento. In particolare, ai fini dell'ammissione al contributo, i titoli di spesa devono avere data di quietanza non anteriore a 12 mesi da quella della domanda. Nei soli casi in cui l'impresa artigiana richiedente abbia acquisito l'immobile aziendale da un Consorzio sono ammessi i titoli di spesa connessi al pagamento parziale dello stesso e risultanti dall'atto notarile di acquisto con data di quietanza non anteriore a 24 mesi da quella della domanda.

Inoltre, per i provvedimenti di concessione di agevolazioni di importo superiore a 154.937,07 Euro, assoggettabili alle disposizioni in materia di antimafia, deve essere allegato il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane corredato dell'apposita "dicitura antimafia" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; in luogo del certificato l'impresa può presentare, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dagli interessati secondo le modalità di cui al citato D.P.R. n. 445/2000.

La disposizione di cui sopra non si applica alle attività esercitate in forma di impresa individuale.

Entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, Artigiancassa comunica alla Banca finanziatrice e all'impresa beneficiaria o all'aspirante imprenditore, in ottemperanza alle disposizioni sulla trasparenza di cui alla legge regionale n. 8/91, il numero di posizione assegnato alla richiesta e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria; dalla ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 6.

### **3. Destinazione del finanziamento - Documentazione**

Può essere ammesso agli interventi agevolativi il finanziamento destinato:

- a) all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento del laboratorio posto al servizio dell'attività artigiana svolta dall'impresa e di quelle attività ad essa complementari, risultanti dalla certificazione della Camera di Commercio, compreso l'acquisto del terreno di pertinenza del laboratorio, le spese per i lavori ed impianti finalizzati alla tutela della salute e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, le relative spese tecniche;
- b) all'acquisizione di aziende o loro rami a seguito di cessione totale o parziale di imprese, compresi nell'ammontare del finanziamento l'avviamento e le scorte;

- c) all'acquisto di macchine, attrezzature ed automezzi nuovi,<sup>1</sup> ovvero usati nel rispetto della norma 4 del Regolamento CE 1685/00, poste al servizio dell'attività artigiana svolta dall'impresa e di quelle attività ad essa complementari, risultanti dalla certificazione della Camera di Commercio, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale, per le innovazioni tecnologiche e l'aumento del grado di competitività;
- d) all'acquisto di software, diritti di brevetto, licenze e know-how, servizi alle imprese e sistemi di qualità aziendali;
- e) a sostenere le spese per iniziative all'estero quali, ad esempio, l'apertura di unità locali di rappresentanza e/o filiali di vendita, per partecipazione a manifestazioni e/o fiere, per indagini di mercato;
- f) alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti<sup>2</sup>;
- g) alla trasformazione di ogni tipo di debito dell'impresa, di natura bancaria e commerciale, in finanziamenti a medio termine agevolati ai sensi della presente disciplina.

**La domanda di agevolazione:**

- può comunque riguardare, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del Regolamento CE n. 1998/06 sugli aiuti d'importanza minore (c.d. regola de minimis), la quota dell'investimento assistita da interventi agevolativi previsti da altre normative statali e/o regionali qualora cumulativamente non sia superata l'intensità massima agevolativa fissata per quest'ultimi interventi dalla specifica normativa comunitaria che li disciplina (Regolamento d'esenzione per categoria, decisione della Commissione);
- non può riguardare la quota di spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte (es. IVA).

La documentazione di spesa deve essere quietanzata e di ciò può essere fornita prova mediante lettera liberatoria rilasciata dal fornitore, ricevuta bancaria, ricevuta di contrassegno. In alternativa, l'avvenuto pagamento di ciascuna fattura può essere attestata dal legale rappresentante dell'impresa a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

In luogo dell'originale delle fatture può essere prodotta la relativa copia fotostatica resa conforme all'originale ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/00, ovvero dalla Banca. Sull'originale della fattura, a cura della Banca, dovrà essere preventivamente apposta la seguente dicitura: "Spesa finanziata in tutto o

---

<sup>1</sup> Qualora dalla documentazione non si rilevi che trattasi di macchine ed attrezzature nuove di fabbrica, tale condizione deve essere attestata con una dichiarazione della ditta fornitrice.

<sup>2</sup> Per tale destinazione deve essere presentata una domanda separata.

in parte con credito agevolato della Regione per il tramite di Artigiancassa". Relativamente all'acquisto di immobili e all'acquisizione di azienda deve essere prodotta copia del relativo contratto resa conforme all'originale ai sensi di legge.

Per gli investimenti immobiliari, la predetta documentazione deve essere integrata dalla planimetria recante l'indicazione della destinazione d'uso dei singoli locali e, nel caso di ampliamento di immobile, con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali preesistenti.

Nel caso di opere murarie dovrà, altresì, essere prodotta la dichiarazione di un tecnico iscritto all'Ordine o Albo professionale o di un tecnico della Banca finanziatrice attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, la conformità di questi ultimi alla normativa in materia edilizia.

La costruzione dei locali, compreso l'ampliamento di quelli preesistenti, deve eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga del diritto di godimento di durata non inferiore a quella dell'agevolazione.

Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per lo svolgimento delle attività certificate dall'impresa.

L'acquisto e la costruzione dei locali ad uso promiscuo sono finanziabili per la sola quota di investimento funzionale alle attività certificate dell'impresa.

Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai locali ad uso delle attività certificate dell'impresa deve risultare da atto notarile integrativo o da perizia redatta da tecnico iscritto ad Ordine o Albo professionale.

La ristrutturazione del laboratorio, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 31 lett. b) della legge 457/78, è investimento finanziabile ove l'impresa abbia la proprietà dei relativi locali ovvero disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a quella dell'agevolazione.

Nel caso di ammodernamento del laboratorio, l'investimento è finanziabile ove l'impresa abbia la proprietà dei relativi locali ovvero disponga di un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a quella dell'agevolazione.

Nel caso di acquisto di macchinari, attrezzature e automezzi usati, ai sensi della norma 4 del Regolamento CE 1685/2000 devono essere prodotte:

- una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta dei macchinari o delle attrezzature e confermi che in relazione ad essi, nel corso dei precedenti sette anni, non ha beneficiato di altre agevolazioni finanziarie regionali, nazionali o comunitarie;

- una dichiarazione resa da un tecnico iscritto ad Ordine o Albo professionale, dalla quale risulti che: a) il prezzo dei macchinari o delle attrezzature usate non è superiore al valore di mercato ed è inferiore al costo di macchinari o attrezzature simili nuovi; b) le caratteristiche tecniche dei macchinari o delle attrezzature usate sono adeguate alle esigenze e sono conformi alle pertinenti norme e standards.

Nel caso di trasformazione dei debiti in finanziamento a medio termine agevolato, deve essere prodotto:

- in presenza di debito bancario, estratto conto in cui si attesti la passività;
- in presenza di debito commerciale, documentazione attestante l'esposizione verso fornitori ed altri soggetti.

#### **4. Condizioni di stipula**

Le operazioni di finanziamento, stipulate al tasso e alle altre condizioni economiche liberamente concordati tra le parti, possono prevedere un "periodo di utilizzo<sup>3</sup>- e/o di preammortamento" della durata di 24 mesi per le destinazioni di cui al precedente paragrafo 3, lettera sub a) e 6 mesi per le restanti destinazioni del predetto paragrafo 3.

La copia autentica del contratto di finanziamento resterà a disposizione di Artigiancassa presso la Banca finanziatrice.

Il rischio del finanziamento è a completo carico della Banca finanziatrice.

Al finanziamento, a norma dell'articolo 20 della legge 30 luglio 1959, n. 623, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto legge 16 marzo 1942, n. 267 dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla data di stipula del contratto di mutuo.

#### **5. Contributo massimo concedibile ad una stessa impresa**

Qualunque sia il maggior importo del finanziamento, quello massimo ammissibile al contributo interessi è stabilito in Euro 500.000,00 tenuto conto, comunque, della eventuale complessiva residua esposizione per precedenti operazioni di contributi in conto interessi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Il periodo di utilizzo ha termine, -nei limiti di cui al primo comma del pgf.4 - nel momento in cui, completato l'investimento, può essere documentato l'avvenuto sostenimento della spesa e la destinazione dell'investimento stesso a fini aziendali dall'impresa richiedente per il tramite della Banca finanziatrice. Da tale data decorre l'agevolazione con la stessa intensità di contributo di cui al pgf. 7

<sup>4</sup> Anteriormente alla stipula delle operazioni, la Banca finanziatrice potrà chiedere a Artigiancassa l'indicazione dell'eventuale complessiva residua esposizione dell'impresa artigiana da affidare, allegando la dichiarazione di consenso dell'impresa stessa al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali come previsto dal D.L. n° 196/03.

Nel caso di impresa costituita in forma cooperativa, l'importo massimo ammissibile al contributo interessi è fissato in € 60.000,00 per ogni socio.

Per i Consorzi e le Società Consortili di cui all'art. 7 della legge regionale n°3/2003 l'importo ammissibile a contributo in conto interessi è determinato moltiplicando l'importo indicato nel precedente comma 1 per il numero delle imprese artigiane consorziate.

Nel limite di importo e di cui al precedente comma 1 non è compreso il credito per la formazione di scorte di materie prime e i prodotti finiti, il quale è concesso a carattere rotativo per un importo non superiore alla misura complessiva pari ad un terzo del citato limite.

Sono escluse dagli interventi agevolativi le operazioni di finanziamento di importo inferiore a € 10.000,00.

## **6. Ammissione al contributo in conto interessi**

La domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi, completa e corredata della necessaria documentazione, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione<sup>6</sup>, all'esame del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 61, comma 5, della legge regionale n. 3/03.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere forniti dalla Banca ovvero dall'Impresa entro il termine di 90 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta effettuata da Artigiancassa.

L'ammissione al contributo in conto interessi è deliberata nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione della domanda o della documentazione integrativa ed entro i 15 giorni successivi dalla delibera viene data comunicazione da Artigiancassa alla Banca finanziatrice e all'impresa beneficiaria dell'ammissione al contributo.

Il Comitato può deliberare:

- a) in presenza di fondi, la concessione del contributo;
- b) in carenza di fondi, l'ammissione al contributo con riserva, da sciogliere se e quando saranno disponibili i relativi fondi secondo l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive di

---

<sup>5</sup> Ai fini del calcolo del limite di importo per le scorte non si tiene conto dell'ammontare delle scorte ricomprese nel finanziamento destinato all'acquisto di "aziende o loro rami" di cui al precedente paragrafo 3 lettera sub b).

<sup>6</sup> Sono considerate imprese di nuova costituzione, quelle iscritte all'Albo artigiano da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione alla Banca, nonché quelle costituite in forma semplice o associata da giovani nonché le domande riguardanti la creazione di un'impresa da parte di aspiranti imprenditori così come definite ai sensi della legge regionale n. 3/03

agevolazione da praticare saranno comunicate da Artigiancassa all'impresa al momento dello scioglimento della riserva stessa.

A seguito dello scioglimento della riserva, il contributo sarà corrisposto senza maggiorazione degli interessi. Qualora la riserva non venga sciolta entro il termine di tre anni dalla data della delibera del Comitato di ammissione al contributo con riserva, l'operazione medesima non beneficerà del contributo in conto interessi e resterà regolata al tasso di stipula. Di tale circostanza viene data comunicazione ai soggetti in precedenza indicati;

## **7. Misura del contributo in conto interessi**

Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il contributo è determinato sulla base di un tasso vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento pari al:

- a) 70% del tasso di riferimento, per le imprese costituite in forma semplice o associata da giovani ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 3/03, per le imprese di nuova costituzione di cui alla nota n.6, nonché per gli aspiranti imprenditori giovani ai sensi della citata legge regionale;
- b) 60% del tasso di riferimento, per le imprese costituite da donne ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215;
- c) 50% del tasso di riferimento, nei rimanenti casi.

La misura del tasso di riferimento è indicata e aggiornata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea. Detta misura di tasso di riferimento è resa pubblica nel sito Internet: [http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html)

## **8. Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi**

Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di utilizzo e/o preammortamento, di:

- dieci anni per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui alle lettere sub a) e b) del precedente paragrafo 3;
- cinque anni per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui alle lettere sub c), d), e) e g) del precedente paragrafo 3;
- tre anni per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui alla lettera sub f) del precedente paragrafo 3.

Nell'ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo medesimo sarà determinato sulla

base di piani di ammortamento sviluppati per le durate massime consentite. In tale ipotesi, la residua parte del finanziamento in ammortamento non assistita dal contributo resterà regolata a tasso contrattuale.

Le suddette durate non si applicano alle operazioni di finanziamento concesse alle imprese di nuova costituzione<sup>7</sup>, a quelle solo iscritte al Registro Imprese a condizione che ottengano l'iscrizione all'Albo, di cui alla legge regionale n.3/2003, entro 12 mesi dalla data di presentazione alla Banca della domanda di agevolazione nonché agli aspiranti imprenditori, per le quali il contributo può essere concesso per:

- dodici anni, per i finanziamenti di cui al predetto punto sub 1);
- sei anni, per i finanziamenti di cui ai predetti punti sub 2) e 3).

## **9. Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in conto interessi**

Il contributo è determinato, sull'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione, quale quota parte degli interessi posti a carico dei fondi pubblici, calcolati al tasso di riferimento di cui al precedente paragrafo 7.

La misura del contributo non potrà superare il limite previsto dal regime comunitario "de minimis"<sup>8</sup>.

La decorrenza del contributo in conto interessi è pari alla data di erogazione del finanziamento a condizione che a tale data la spesa sia stata sostenuta e l'investimento sia stato destinato a fini aziendali, ferma restando l'agevolazione sul periodo di utilizzo o di preammortamento nei limiti di cui al precedente paragrafo 4, comma 1<sup>9</sup>.

Il contributo è erogato in unica soluzione all'impresa, entro 30 giorni dalla delibera di concessione definitiva. A tal fine, il contributo spettante è attualizzato al tasso di riferimento vigente alla data di attualizzazione stessa ed è versato direttamente all'Impresa. A tal fine nella domanda di agevolazione l'impresa deve indicare l'IBAN su cui effettuare tale accredito.

---

<sup>7</sup> V precedente nota n. 6.

<sup>8</sup> Il regime "de minimis" è una regola dettata dall'Unione Europea (Regolamento CE n. 1998/2006 - G.U.C.E. L 379/5 del 28/12/06) che disciplina gli aiuti pubblici alle imprese. La regola "de minimis" implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire nell'arco di tre esercizi finanziari (periodo determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa) di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "de minimis", superiori a 200.000 Euro, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada detto importo non potrà superare, invece, i 100.000 Euro. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo "de minimis" i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

<sup>9</sup> Qualora la data della spesa e/o destinazione dell'investimento risultino posteriori a quella di erogazione del finanziamento, il contributo decorrerà dalla data più recente tra le due.

In ogni caso, l'impresa ha l'obbligo di informare tempestivamente Artigiancassa , anche a mezzo fax, in merito ad eventuali cause che determinino la decadenza parziale o totale del diritto all' agevolazione concessa quali:

cessazione dell'attività, cessazione della destinazione aziendale del bene finanziato, anticipata estinzione del finanziamento, revoca del finanziamento.

In ogni caso la Banca finanziatrice, ha l'obbligo di informare tempestivamente Artigiancassa, anche a mezzo fax, della sussistenza delle cause di decadenza di cui sia venuto a conoscenza .

Con cadenza annuale Artigiancassa verifica, presso le Banche finanziatrici, la presenza di cause di decadenza parziale o totale del diritto all' agevolazione connessa al finanziamento.

## **10. Controlli - Revoca del contributo in conto interessi**

Artigiancassa, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000, effettua idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi volti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'impresa a corredo della domanda di agevolazione.

Artigiancassa si riserva, inoltre, in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, sia presso la Banca finanziatrice sia presso l'Impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento ammesso al contributo in conto interessi.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione il contributo sarà revocato totalmente o parzialmente.

Il contributo potrà, inoltre, essere revocato in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo – previsto dall'art.36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 – di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvi specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall'impresa stessa ad Artigiancassa, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Per fatti non imputabili all'impresa, il contributo indebitamente percepito sarà maggiorato esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede Artigiancassa con la dovuta diligenza mediante le specifiche iniziative previste dall'art. 9, comma 5, del D. Leg.vo 13 marzo 1998, n.123.

## **11. Trattamento fiscale e tributario**

I finanziamenti all'artigianato sono soggetti al trattamento tributario previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973 n° 601.

In particolare, le operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti effettuate in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da Banche, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, fatta eccezione:

- a) per gli atti giudiziari relativi alle operazioni, i quali sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario;
- b) per le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse, che sono soggette all'imposta di bollo.

L'imposta sostitutiva che le Banche finanziatrici sono tenute a corrispondere è determinata nella misura dello 0,25 %.

Inoltre, i finanziamenti all'artigianato beneficiano di altre particolari agevolazioni che consistono nella riduzione a metà dei diritti spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, dei diritti di cancelleria di cui all'art. 41, secondo comma, della legge n. 949/52.

L'esenzione dalle tasse ipotecarie si applica anche quando la garanzia sia costituita su immobili di proprietà di terzi.

Il contributo interessi è assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente. Le eventuali ritenute sono effettuate da Artigiancassa all'atto della relativa erogazione.

A fronte delle ritenute effettuate, Artigiancassa rilascia all'impresa artigiana una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.

## **12. Decorrenza**

La presente disciplina si applica alle domande di agevolazione pervenute alla Sede Regionale Artigiancassa dall'entrata in vigore del presente regolamento.